

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

12° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

Presidenza del presidente ANGIUS

### INDICE

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 5
ALBERTINI, ( <i>Rifond. Com. Progr.</i> ) .....	5
PASQUINI ( <i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i> ) .....	4
PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica</i> .....	2

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione è del senatore Pasquini e di altri senatori:

PASQUINI, BONAVITA, CADDEO, MONTAGNA, ALBERTINI.  
– *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la Commissione finanze e tesoro del Senato in sede di redazione del parere al Presidente del Consiglio dei ministri sullo schema di decreto legislativo concernente «Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita» ha raccomandato la sollecita istituzione dell'anagrafe dei conti e dei depositi prevista dal comma 4, articolo 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

che detta anagrafe è richiesta in virtù di una direttiva dell'Unione europea e di una legge comunitaria che si prefiggono fondamentali azioni di contrasto del riciclaggio dei capitali di provenienza illecita;

che la lotta alla criminalità organizzata può trarre dalla istituzione di detta anagrafe nuovo impulso e preziosi riscontri investigativi;

che in conseguenza dell'obbligo comunitario pare intendersi superato il precedente parere del Consiglio di Stato in sede consultiva, sulla istituzione di detta anagrafe,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo per colmare in tempi rapidi questo ritardo, per dotare lo Stato di nuovi e più sofisticati strumenti di lotta alla criminalità organizzata, per dare piena attuazione alle direttive comunitarie.

(3-01133)

PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Il senatore Pasquini e gli altri firmatari dell'interrogazione in oggetto chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare ai fini dell'istituzione, la più sollecita possibile (considerando anche i ritardi già in essere), dell'anagrafe centralizzata dei rapporti di conto e di deposito, prevista dall'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La valutazione del Governo è che l'interrogazione giunga al momento propizio, anche perchè il tema in questione, cioè l'istituzione dell'anagrafe centralizzata dei rapporti di conto e di deposito, è urgente e concerne materia delicata e complessa. Quindi, l'intenzione del Governo è di raccogliere tali osservazioni.

Tuttavia, per situare, per dimensionare e per dare conto delle ragioni di questo ritardo, è opportuno ricostruire brevemente il processo attraverso il quale siamo giunti fino ad oggi. Ricorderete che nella prima stesura del provvedimento istitutivo dell'anagrafe centralizzata dei rapporti di conto e di deposito si è tentato, di concerto con i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate (Ministero delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero delle poste, Ministero di grazia e giustizia, la DIA e la Banca d'Italia), di prevedere l'accesso a detta anagrafe non solo del Ministero delle finanze, che è quello naturalmente competente in materia, ma anche dell'autorità giudiziaria, del Ministero dell'interno e al Capo della polizia, con l'intento di provare ad utilizzare l'anagrafe in questione non solo per la sua finalità primaria e naturale, cioè l'attività di tipo tributario, ma anche come strumento di lotta alla criminalità organizzata, con particolare riguardo al riciclaggio del denaro sporco e all'usura.

Questa era l'intenzione del Governo, che raccoglieva peraltro intenzioni e disposizioni già manifestate dalle forze politiche e dal Parlamento. Sul primo schema di provvedimento che era stato predisposto, il Consiglio di Stato (e si fa menzione di questo atteggiamento nell'interrogazione al nostro esame), al quale era stato necessario inviare lo schema di provvedimento per il parere sul Regolamento, che a sua volta è previsto dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, formulò alcune osservazioni, e in particolare manifestò l'opinione che fosse da rivedere radicalmente proprio quella norma che prevedeva un utilizzo dell'anagrafe non solo di tipo tributario, ma anche per finalità extratributarie, in particolare lotta alla criminalità organizzata, riciclaggio di denaro sporco e usura.

Leggo testualmente quanto il Consiglio di Stato allora ha espresso, manifestando l'avviso che alla norma istitutiva dell'anagrafe «sia per la sua formulazione che per la sua collocazione specifica nel contesto della legge n. 413 del 1991, complessivamente finalizzata ad attuare una disciplina di carattere inequivocabilmente fiscale, doveva attribuirsi un carattere di norma strettamente tributaria». In sostanza, quindi, il Consiglio di Stato si esprimeva con un'opinione opposta a quella del Governo, escludendo la possibilità che l'anagrafe fosse utilizzata per finalità extratributarie, quali l'antiriciclaggio e la lotta contro l'usura.

Dopo questa premessa, venne predisposto un nuovo schema di provvedimento che nella sostanza riproponeva le stesse disposizioni del primo, con la stessa filosofia, e quindi con l'idea sempre di utilizzare l'anagrafe anche per finalità extratributarie, ma che ne affidava la gestione e l'organizzazione all'Ufficio italiano dei cambi. Veniva comunque mantenuto l'accesso del Ministero dell'interno e del Capo della polizia; ciò che cambiava era l'amministrazione che riceveva l'incarico della gestione.

Anche su questo secondo schema di provvedimento il Consiglio di Stato, in data 19 aprile 1994, ha espresso un parere negativo, ribadendo la tesi secondo la quale si doveva evitare ogni estensione della norma al di là dello specifico campo tributario. Inoltre, il Consiglio di Stato ha espresso perplessità sull'affidamento della gestione dell'anagrafe che do-

veva essere istituita all'Ufficio italiano dei cambi, manifestando la preferenza a che la gestione dell'anagrafe, una volta che fosse stata istituita, per le sue caratteristiche e le sue finalità fosse affidata ad una amministrazione strettamente statale.

A questo punto, dopo due successivi pronunciamenti del Consiglio di Stato di tale natura, per addivenire ad una soluzione positiva e definitiva del problema, mantenendo l'ispirazione originaria di usare tale strumento per le sue finalità primarie di tipo tributario, ma anche per finalità derivate di tipo extratributario, si è ritenuto opportuno prevedere uno specifico provvedimento legislativo che indicasse l'estensione dell'uso dell'anagrafe oltre i fini propriamente fiscali.

Pertanto, un'esplicita disposizione in tal senso è stata inserita nel decreto legislativo 25 maggio 1997, n. 153, che in sede di modifica dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197, ha stabilito che l'Ufficio italiano dei cambi, ai fini degli approfondimenti conseguenti alle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio, possa avvalersi dei dati dell'anagrafe dei conti e dei depositi.

Ora ci troviamo in una situazione nella quale, essendoci anche una disposizione legislativa, si può operare estrinsecando concretamente l'ispirazione che era stata definita fin dal 1991. Sono in corso degli approfondimenti con le amministrazioni competenti per la definizione e l'elaborazione del provvedimento, e in tempi molto rapidi questo lungo e tormentato processo dovrebbe giungere ad una conclusione.

PASQUINI. Sono soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Pennacchi, ma nello stesso tempo vorrei tener desta l'attenzione e la sensibilità del Governo sulla necessità di giungere entro tempi molto brevi alla realizzazione dell'anagrafe centralizzata.

Conoscevo le vicende legate al parere del Consiglio di Stato sulla prima stesura del provvedimento istitutivo, mentre non conosco quelle legate al secondo schema di provvedimento; mi sembra che quanto detto dal Sottosegretario rafforzi le possibilità del Governo di procedere, dal momento che è lo stesso decreto legislativo n. 153 del 1997, che recepisce la direttiva comunitaria 91/308, a prevedere che l'Ufficio italiano cambi possa accedere ai dati dell'anagrafe dei conti e dei depositi. Vorrei sottolineare ancora che la legge antiriciclaggio non è iniziativa soltanto del Governo italiano, ma si inquadra in norme di livello europeo e quindi da questo punto di vista non c'è molto da discutere; se ricordo bene, erano concessi due anni di tempo per attuare questa norma, per cui non si può dire che il Governo sia inadempiente rispetto alla scadenza visto che è passato solo un anno.

Il provvedimento riveste una grande importanza in quanto la lotta alla criminalità organizzata la si fa guardando i conti. Da questo punto di vista mi sembra vada evidenziato che a seguito dell'introduzione del decreto legislativo n. 153 le segnalazioni dell'Ufficio italiano cambi hanno registrato un notevole aumento; non abbiamo dati precisi, ma chiederemo al Governo di portarli all'attenzione della Commissione. Mi sembra che questo sia estremamente positivo, per cui non resta che sollecitare il Governo a far presto.

ALBERTINI. Signor Presidente, in riferimento alla risposta fornita dal rappresentante del Governo, che io ritengo insoddisfacente, presenterò un'ulteriore interrogazione sull'istituzione dell'anagrafe dei conti e dei depositi.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Avverto che la seconda interrogazione all'ordine del giorno verrà svolta nel corso della prossima settimana, poichè il Governo ha comunicato di non essere pronto a rispondere nella seduta odierna.

Lo svolgimento di interrogazioni è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DoTT. VINCENZO FONTI





